

REGOLAMENTO

del Consorzio degli Utenti dei Vasi Festola e Ariolo
posti in Comune di Marene, Circondario di Brescia =

Capitolo I^o=Costituzione, scopo e Sede del Consorzio.

Art. 1= Il Consorzio è costituito agli effetti della
legge 2 Febbraio 1888 N.5192 per la conservazione
dei vasi Festola e Ariolo, secondo il disposto de-
gli articoli 657 e seguenti 539/676/1723 a linea 3^o
del Codice Civile.

Art. 2= Fanno parte del Consorzio tutti coloro che
hanno godimento ed uso di una qualunque parte del-
l'ente Consorziato a titolo di assoluta e perpetua
proprietà.

Art. 3= Il Consorzio è costituito sulla base di uten-
za d'acqua di ciascun consocio, per cui tutte le spe-
se consorziali saranno sopportate in proporzione
del vantaggio che ciascuno ne ricava. Art. 539 C.C.
La quota di utenza viene stabilita come all'allega-
to A che forma parte integrante del presente Rego-
lamento.

Art. 4= Il Consorzio è retto ed amministrato in con-
formità degli articoli 657 e seguenti del Codice
Civile, e delle norme stabilite nel presente Regola-
mento.

Art. 5= La sede del Consorzio resta stabilita presso

il Presidente del Consorzio stesso. La durata del medesimo, trattandosi di beni immobili, è espressa dagli art. 412-661-663 del Codice Civile.

CAPITOLO II- Diritti e Doveri dei Consoci

Art. 6- Ogni consocio ha diritto di usare di quella parte dell'Ente Sociale, di cui possiede il godimento e di prevalersene nei modi stabiliti dai suoi documenti di proprietà, semprebbi rispetti principi fondamentali di non turbare il regolare andamento delle negozi e, in massima, di non legare i diritti in generale del Consorzio e in particolare degli altri Utenti.

Art. 7- L'intestazione nei registri del Consorzio è obbligatoria per ciascun Utente.

Art. 8- Gli Utenti che succedono ad altri in forza di eredità o di contratto, devono notificare l'avvenuto trasferimento di proprietà e farsi inscrivere presso il Consorzio entro sei mesi dal decesso nel primo caso e dalla data dell'atto d'acquisto nel secondo; scorsa questo termine la parte nuova potrà esservi costretta nei modi di legge ed a tutte sue spese.

CAPITOLO III- Amministrazione del Consorzio

Art. 9- Ad amministrare e sorvegliare gli interessi del Consorzio si provvede:

A) coll'adunanza generale dei soci;

B) col Consiglio d'Amministrazione.

Art.10* Il Consiglio d'Amministrazione si compone di un Presidente e quattro membri eletti dall'assemblea generale in conformità delle leggi. Questi due sono in carica tra anni dalla nomina e possono essere riconfermati; In caso di vacanza di uno dei membri il Presidente convocherà l'assemblea onde provvedere alla surrogazione.

Art.11* Il Consiglio d'Amministrazione conchiude i contratti non appaltati provvede alla manutenzione e conservazione dei vasi, invigilando sull'esecuzione delle opere relative. Le riparazioni dovranno essere eseguite a stagione opportuna, possibilmente in Marzo e Settembre, in giorni festivi onde arrecare meno danno agli Utenti, facendo procedere analogo avviso da notificarsi a ciascun Utente almeno 15 giorni prima.

Art.12* Forma ogni anno il bilancio preventivo, escluso il conto finanziario emettendo analoga deliberazione, osservato in proposito le disposizioni di legge, sottponendo pocia i conti all'Assemblea Generale.

Art.13* Nell'eseguimento delle spese, osserverà sempre la forma voluta dalla legge, salvo i provvedimenti

ti d'urgenza non superiori a L. 50 (Cinquanta).

Art. 14= Torna ogni anno il ruolo di riparto spese ammesse in bilancio, fatto sulla base di quota di utenza stabilita e pratice i valori ancombenti per l'esecutorietà del ruolo.

Art. 15= Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione non saranno valide se non vi sarà l'intervento di almeno tre membri e le deliberazioni saranno prese per appalto nominale ed a maggioranza assoluta di voti. Se trattasi persona la votazione si terrà segreta.

Art. 16= Spetta al Consiglio d'Amministrazione la nomina del Segretario, del Tesoriere e del personale sorvegliante, stabilendo pure i relativi stipendi e, occorrendo, anche la cauzione che devono prestare.

CAPITOLO IV= Attribuzioni del Presidente

Art. 17= Il Presidente convoca l'Assemblea generale ed il Consiglio d'Amministrazione, ne presiede e dirige l'adunanza, cura l'eseguimento delle prese deliberazioni, dirige la corrispondenza, provvede alla osservanza delle leggi e del Regolamento, stipula definitivamente i contratti tanto in via privata come per appalto, rappresenta il Consorzio in Giudizio, provvede al pagamento delle spese debitamente accertate colla liquidazione scritta dalla Deputazione e colla

emissione di appositi mandati. In caso di assenza o impedimento fa le veci il membro anziano della Deputazione, desumendosi l'anzianità del numero maggiore dei voti nella elezione.

CAPITOLO V - Adunanza e deliberazioni

Art. 18 - L'Assemblea generale è convocata una volta all'anno, ordinariamente nel mese di luglio, e di più occorrendo. La Deputazione è convocata ordinariamente per l'esaurimento delle sue incariche stabilite nel Capo III del presente Regolamento e tutte le altre volte che il Presidente lo crederà necessario ed opportuno. La convocazione dell'Assemblea sarà fatta per lettera scritta, contenente gli oggetti da trattarsi, recapitabile a ciascun Consorte almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta. La convocazione della Deputazione sarà pure fatta per iscritto e contenente gli oggetti da trattarsi recapitabile a ciascun Consigliere almeno ventiquattro ore (24 ore) prima della seduta.

Art. 19 - Per la validità delle deliberazioni ed adunanze si atterrà a ciò che è stabilito dall'art. 678 del Codice Civile. Ciascun Consorte avrà tanti voti quanto saranno i gradi di utenza d'acqua attribuitogli nei modi stabiliti dal riparto tecnico 13 Giugno 897 dei Sigg. Ing. G. Salberti ed Arrigoni in atti del

Dr. Maraglio e saranno simili a quelli usati per
quale che sia la spesa Consorziali. Ciasun Consorte potrà
intervenire anche a mezzo di altro dei membri della
sua famiglia, perchè sia di età maggiore e ciò senza
una speciale mandato. A ciascun Consorte è dato il
diritto di farci rappresentare alle assemblee da
una terza persona estranea alla famiglia purchè munis-
ta di mandato speciale in forma di legge.

Art. 20= I verbali di deliberazione, per loro accertamento e validità, dovranno essere firmati dal Presidente e da due membri della Deputazione e dal Segretario del Consorzio. Così dicono degli atti portanti riferimento al Consorzio.

CAPITOLO VI= Del Segretario =

Art. 21= Il Segretario dovrà spedire, dietro ordine del Presidente, gli avvisi delle adunanze, compilare i bilanci, i ruoli, assistere alle sedute, redigere i verbali, tenere la corrispondenza, spedire i mandati di pagamento ed infine compilare tutti i lavori che dall'Amministrazione gli verranno prescritti. La nomina del Segretario stabile non è obbligatoria, quando la Deputazione procuri il disimpegno degli affari surriferiti anche in altro mezzo.

CAPITOLO VII= Del Tesoriere =

Art. 22= Il Tesoriere ed esattore dovrà prestare male-

veria o cauzione, ove si trovi per la Deputazione, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 22 bis - Sarà obbligatorio tenere il giornale delle riscossioni, quello dei pagamenti ed il registro a matrice delle ricevute. L'assunzione dei contributi sarà eseguita in due rate uguali: la prima al 1º Giugno.

La seconda al 1º dicembre di ogni anno e colle formalità prescritte dall'ordine esecutivo sull'atto di costituzione del Consorzio 23 Giugno 1897 del Notaio Dr. Maraglio Registrato ad Isco e manica di tutte le formalità di legge.

Art. 23 - I Pagamenti saranno eseguiti dietro la presentazione di mandato, spedito con le forme regolari.

Art. 24 - Alla fine dell'anno finanziario compilerà il conto della gestione e lo consegnerà al Presidente con tutte le carte giustificative del conto stesso.

CAPITOLO VIII - Disposizioni Generali -

art. 25 - Il Bilancio annuale che giusto l'art. 12 del presente regolamento la Deputazione è chiamata a formare, si riferisce soltanto alle spese fiscali e di manutenzione ordinaria di conservazione del vaso e perciò ove la manutenzione medesima dovesse eccedere almeno il 20% (venti percento) le spese ordinarie, la Deputazione deferirà la trattazione della cosa all'Assemblea generale.

Art. 27° Dovrà pure la Deputazione deferire al-
l'Assemblea generale qualsiasi fatto interessante
notabilmente l'economia e l'ordinamento del
Consorzio, dando anche alla medesima tutte le spie-
gazioni di cui fosse richiesta, curando sempre l'esec-
uzione delle deliberazioni secondo le disposizioni
di legge e del presente regolamento.

Art. 28° Il presente regolamento sarà sempre modifi-
cabile dall'Assemblea a richiesta della maggioranza
della medesima, inteso sempre la maggioranza a man-
na dell'art. 678 del C.C. e resterà in vigore fino
a che un'apposita deliberazione dell'Assemblea non
lo abbia abrogato o derogato in tutto ed in parte,
sostituendone un altro. Il presente regolamento
scritto sopra dodici pagine di carta bollata, numerate
e controfirmate in ogni foglio della medesima è
stato letto ed approvato dall'Assemblea generale
del giorno 13 Giugno 1897.

La Deputazione

Il Presidente

F.to Guerrini Eugenio

I CONSIGLIERI

F.to Bonomo Sbardolini

Andrea Cristini

Francesco Turla

Battista F.lli Cuter